

La tassa militare : riduzione della tassa militare in funzione del servizio prestato nella protezione civile

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **42 (1970)**

Heft 2

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246079>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

La tassa militare

RIDUZIONE DELLA TASSA MILITARE IN FUNZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

(Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Tassa di esenzione dal servizio militare, del 27 gennaio 1970)

1. Con decreto 15 dicembre 1969, il Consiglio federale ha modificato nel modo seguente l'ordinanza 24 marzo 1964 sulla protezione civile (FUM 64/61):

Art. 76, cpv. 1

¹ L'assoggettato agli obblighi militari che ha prestato servizio di protezione civile o soccorsi urgenti per un periodo complessivo di almeno 6 giorni durante un anno civile, è tenuto a pagare soltanto la metà della tassa computata per l'anno in questione, conformemente alle disposizioni della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare. Egli è liberato dalla tassa, se ha prestato siffatto servizio per un periodo di almeno 12 giorni durante un anno civile.

Art. 77, cpv. 1

¹ All'inizio di ogni anno, i Comuni notificano all'amministrazione cantonale della tassa militare gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in un loro organismo di protezione o in un corpo di pompieri di guerra indipendenti, che hanno prestato, durante l'anno precedente, complessivamente almeno 6, rispettivamente 12 giorni di protezione civile o di soccorsi urgenti, computati secondo l'articolo 76, capoverso 3.

Questo decreto è entrato in vigore il 19 dicembre 1969; si applica per la prima volta all'anno di soggezione 1969.

Il nuovo ordinamento avrà come conseguenza che a partire dall'anno di soggezione 1969 (ed anche negli anni successivi) il numero degli uomini aventi diritto alla riduzione della metà della tassa aumenterà sensibilmente per il fatto di aver essi prestato in un anno civile dei giorni di servizio nella protezione civile (sinora almeno 12 giorni; d'ora innanzi, almeno 6 giorni).

2. La riduzione o l'esenzione dalla tassa deve essere concessa d'ufficio, non appena ricevuta la notifica dei giorni di servizio prestati nella protezione civile. Il pagamento della tassa ridotta o l'esenzione

dalla stessa verranno iscritti nel modo seguente nel libretto di servizio (pagg. 20/21 e sugg.):

a) riduzione della tassa quando si danno almeno 6 giorni prestati nella protezione civile o per portare soccorsi urgenti:

— in età di servire nell'attiva:

10.6.70 Bellinzona; tassa militare (SPC) ammontare 1969 3/6 bollo e firma

— in età di servire nella landwehr:

21.5.71 Lugano; tassa militare (SPC) ammontare 1969 1/6 bollo e firma

— in età di servire nella landsturm:

14.4.70 Mendrisio tassa militare (SPC) ammontare 1969 1/12 bollo e firma

b) Esenzione dalla tassa quando si danno almeno 12 giorni prestati nella protezione civile o per portare soccorsi urgenti:

24.3.70 esenzione dalla tassa (SPC) 1969 bollo e firma

3. Per il rimanente valgono (ad esclusione dei numeri 3 e 4) le direttive date con la nostra circolare numero 66/1, del 1. febbraio 1966, sulla presa in considerazione in materia di tassa militare del servizio prestato nella protezione civile.